Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici

# MENO TASSE SUL LAVORO NOTTURNO

- L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 83/E ha chiarito definitivamente, ciò che la Uil e la Uilm hanno sempre sostenuto, e cioè che la detassazione per il lavoro notturno doveva riguardare oltre alla maggiorazione anche la quota di retribuzione ordinaria delle ore lavorate in regime di "notturno" .
- Per ottenere gli sgravi fiscali, occorre innanzitutto richiedere ai datori di lavoro di calcolare gli sgravi sull'intera remunerazione prestata in "notturno" per il 2010 già a partire dalla prossima busta paga e di predisporre con urgenza le previste certificazioni per il secondo semestre 2008 e per tutto il 2009, stante la possibilità di chiedere il rimborso fiscale delle tasse pagate in più.
- Si precisa che gli incrementi di produttività e di efficienza organizzativa derivanti dai turni, presupposti dell'aliquota fiscale agevolata del 10%, sono valutabili dall'impresa e non dall'amministrazione finanziaria. Tuttavia le imprese che hanno già applicato l'aliquota agevolata sulle maggiorazioni, per coerenza, non potranno sottrarsi all'obbligo di predisporre la certificazione fiscale per le "ore di lavoro notturno" che, per erronea interpretazione delle imprese, sono state tassate a regime ordinario.
- Questo chiarimento inoltre è l'occasione per verificare anche casi di aziende che non hanno in alcun modo applicato la tassazione agevolata pur lavorando a turni, infatti la valutazione che l'utilizzo dei turni incrementi la produttività e l'efficienza spetta all' azienda, ma questa non può sottrarvisi per mero arbitrio o per "pigrizia", cioè, per esempio, per evitare gli oneri amministrativi di predisporre le dichiarazioni. Questo perché, dal punto di vista generale – le aziende che intendessero sottrarsi all'obbligo di predisporre le certificazioni – si assumerebbero la responsabilità di far pagare più tasse ai propri dipendenti e in particolare contraddirebbero la volontà del legislatore e la stessa risoluzione 83/E che afferma specificatamente che "*l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per se una forma di efficienza organizzativa*".
- Attraverso questo chiarimento, almeno per i lavoratori che fanno la notte, si apre la concreta possibilità di avere in detassazione tutti i 6.000 € di massimale previsto, con una sensibile riduzione delle tasse a carico del lavoratore.

**PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E PER SOLLECITARE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 2008 E 2009, I LAVORATORI SONO INVIATI A RIVOLGERSI AI DELEGATI UILM.**

## LE NORME VIGENTI

Con il Decreto Legge n. 93/2008, a partire dal 2° semestre del 2008, è stata prevista la detassazione di alcuni voci retributive connesse all'incremento della produttività (Premi di risultato, maggiorazioni turni, lavoro supplementare, ecc.).
Per queste retribuzioni è prevista un tassazione al 10%, in luogo di quella ordinaria (23%, 27%, 38%) nell'ambito dei requisiti reddituali e dei limiti previsti nel corso degli anni:

- Per il 2° semestre 2008, importo massimo detassabile € 3.000 per un reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore ad € 30.000.

- Per il 2009, importo massimo detassabile € 6.000 per un reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore ad € 35.000.
- Per il 2010, importo massimo detassabile € 6.000 per un reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore ad € 35.000.
- Per il 2011, la manovra economica del Governo, prevede la conferma della detassazione per un importo di € 6.000 con un aumento ad € 40.000 del reddito dell'anno precedente.

## COME RECUPERARE LE TASSE DEL 2008 E DEL 2009

Per recuperare le tasse pagate in più nel 2008 e nel 2009 è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate un'ISTANZA DI RIMBORSO, formulata sulla base della Certificazione che il Datore di Lavoro è obbligato a rilasciare, specificando l'ammontare delle retribuzioni percepite per il lavoro notturno, non sottoposte a tassazione agevolata, svolto nell'anno di riferimento (2008 e 2009)
E' possibile velocizzare i tempi del rimborso attraverso l'elaborazione delle DICHIARAZIONI REDDITUALI INTEGRATIVE che, però, hanno termini di presentazione molto ristretti:

- Per il 2008 il termine ultimo per presentare l'UNICO integrativo è il 30/9/2010, nel caso ciò sia possibile il rimborso verrà richiesto con la presentazione del 730/2011 (rimborso Luglio 2011);
- Per il 2009 il termine ultimo per presentare il Mod. 730 integrativo è il 25/10/2010 (rimborso dicembre 2010) oppure per presentare l'UNICO integrativo entro 30/9/2011 e ottenere il rimborso con la presentazione del 730/2012 (rimborso Luglio 2012).

Per presentare le dichiarazioni integrative o per avviare la procedura di rimborso, comunque, è indispensabile la certificazione aziendale, oltre alla documentazione indicati al punto seguente, con cui i lavoratori interessati potranno rivolgersi al CAF UIL.

## DOCUMENTAZIONE

Per richiedere il rimborso tramite il Caf Uil, i lavoratori interessati, devono presentare la seguente documentazione:

- Certificazione del datore di lavoro delle ulteriori retribuzioni a tassazione ridotta (2° semestre 2008 e 2009);
- CUD 2008 e 2009;
- Dichiarazione dei redditi (730 o Unico) del 2008 e del 2009.